



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Div. II

31 MAR 2009

PROT. n. 32139

Al Sindaco del Comune di

80070 SERRARA FONTANA
80070 COMUNE DI ISCHIA
80070 BARANO D'ISCHIA
80076 LACCO AMENO
80074 CASAMICCIOLA TERME
80075 FORIO D'ISCHIA

Alla Regione Campania
Area Generale di Coord. Trasporti e Viabilità
Settore Autolinee e Vie di Comunicazione
Centro Direzionale Is.C3
NAPOLI


All'Azienda Autonoma di Cura
Soggiorno e Turismo delle Isole di
Ischia e Procida
ISCHIA

ALLA PREFETTURA DI
80100 NAPOLI

OGGETTO: D.M. 239 del 18 marzo 2009 di limitazione afflusso e circolazione Isola di Ischia.

In pendenza di pubblicazione si trasmette il D.M. di cui all'oggetto, produttivo di effetti giuridici a far data dal 6 aprile 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio DONDOLINI)



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
Ufficio Mittere
REG. DECRETI
Prot: 000239-18/03/2009-
REGISTRAZIONE

Prot. n.

UFFICIO CENTRALE DEL BIANCO
PRESSO IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

20 MAR 2009

N. 8503 UFFICIO 1

8709

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

VISTA la circolare n. 5222 dell' 8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

VISTA la delibera di Giunta Comunale del Comune di Ischia in data 26 febbraio 2009, n. 26, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

VISTA la delibera della Giunta Comunale del Comune di Lacco Ameno in data 5 dicembre 2008, n.106, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

VISTA la delibera della Giunta Comunale del Comune di Casamicciola Terme in data 24 febbraio 2009, n. 31 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

VISTA la delibera della Giunta Comunale del Comune di Forio in data 21 novembre 2008, n. 245, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

VISTA la delibera della Giunta Comunale del Comune di Barano d'Ischia in data 13 gennaio 2009, n. 4, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

VISTA la delibera della Giunta Comunale del Comune di Serrara Fontana in data 29 gennaio 2009, n. 7, con la quale il Comune stesso formula le proprie proposte circa il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania con

esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o 15 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

VISTA la nota n. 0077719 del 1° ottobre 2008 e la nota di sollecito n. 9876 del 2 febbraio 2009, con le quali si richiedeva all'Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida ed alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza;

VISTA la nota della Prefettura di Napoli prot. 13852/2009 del 4 marzo 2009, con la quale si esprime il parere favorevole al divieto d'imbarco e circolazione nel periodo estivo dei veicoli nell'isola di Ischia;

VISTA l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della "popolazione stabile dell'isola stessa";

VISTA l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;

RITENUTO opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

DECRETA

ART. 1 - DIVIETO - Dal 6 aprile 2009 al 30 settembre 2009 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

ART. 2 - DIVIETO - Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.

ART. 3 - DEROGHE - Nel periodo e nei comuni di cui all'articolo 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli presso elencati:

- autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
- veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile consumo, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive aeree, elicotiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose a qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;

- c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
- d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione Comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;
- e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite arce loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;
- f) autoveicoli di proprietà della Amministrazione Provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;
- g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
- h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali c/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
- i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;
- j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto Comune;
- k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 15 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;
- l) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC.

ART. 4 - SANZIONI - Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 così come previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 17 dicembre 2008, come arrotondati ai sensi dell'articolo 195 comma 3 bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA - Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

ART. 6 - VIGILANZA - Il Prefetto di Napoli e la Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, li 18 MAR 2009

IL MINISTRO


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PER IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
REGISTRO VISTI
N. 13 / UFF. 3
Anno II 2009

IL DIRETTORE


REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
Adda 24 MAR 2009
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERIALI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETT
DEL TERRITORIO
Reg. N° 7 Fog. 47
IL CONSIGLIERE
